

SENTENZA



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

La Corte d'Appello di Perugia

Sent. n. 81/13

Cont. 200/12

Econ. 600/13

- Sezione Lavoro -

composta dai magistrati:

Dr. Silvio Magrini Alunno

- Presidente -

Dr. Paolo Vadalà

- Consigliere -

Dr. Alessio Gambaracci

- Consigliere est. -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile per revocazione iscritta al n. 299 dell'anno 2012 Ruolo Ger. Contenzioso Lav. Prev. Ass.,
promossa da

 rappresentata e difesa dall'avv.

 per procura a margine del ricorso per

revocazione, ed elettivamente domiciliata presso il difensore, in

- ricorrente -

 contro

 rappresentato e difeso, per procura in capo alla memoria di
costituzione, dall'avv.

 ed elettivamente domiciliato presso il difensore, in

- resistente -

OGGETTO: revocazione sentenza n. 151/12 della Corte di appello di Perugia

Causa decisa all'udienza collegiale del 6 marzo 2013.

CONCLUSIONI

come nei rispettivi atti di parte

Motivi della decisione

Perché il presente giudizio era pendente in primo grado alla data del 4/3/2013, la sentenza viene revocata (ai sensi dell'art. 58 legge n. 69/09) nelle forme previste dal testo attualmente vigente dell'art. 152 c.p.c.

Questa fase processuale è stata introdotta da una richiesta di revocazione, avanzata da [redacted] della sentenza n. 151/12, emessa da questa Corte a chiusura del secondo grado di un giudizio promosso dalla stessa [redacted] nei confronti di [redacted] alla quale è succeduto [redacted]

La menzionata sentenza sarebbe - secondo la ricorrente - viziata da tre errori di fatto, revocatori perché decisivi.

È in primo luogo noto che l'errore di fatto rilevante ai fini di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. si identifica con quello che riguarda esclusivamente l'attività percettiva; non costituisce invece errore revocatorio quello attinente all'attività valutativa. Inoltre

una sentenza può essere oggetto di revocazione solo quando sia effetto del probato errore di fatto e cioè unicamente nell'ipotesi in cui il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento della decisione revocanda o rappresenti l'imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di tale decisione, sicché tra il fatto erroneamente percepito, o non percepito, e la statuizione adottata intercorra un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa. (Cass. n. 1666/09).

È sulla scorta di tali principi che il ricorso va esaminato.

La domanda della [redacted] è ammissibile (perché riguarda unicamente il momento percettivo) laddove evidenzia il dedotto primo errore di fatto, rappresentato dall'aver questa Corte affermato che "... dal giugno 2003 al gennaio 2004 la presenza della [redacted] al lavoro era limitata ad un solo giorno alla settimana...", mentre in realtà dagli atti processuali emergeva che solo dal settembre 2004 la [redacted] aveva lavorato a tempo parziale.

Il ricorso non è invece ammissibile quanto agli ulteriori due assenti errori. Il primo di essi riguarderebbe l'affermazione della Corte circa le ragioni della mancata convocazione della [redacted] alle riunioni, ragioni individuate nella limitatissima presenza della lavoratrice in ufficio, mentre (pur avendo lavorato in part time solo dal settembre 2004) ella dal giugno 2003 al settembre 2004 non è stata comunque coinvolta in riunioni ed è stata sistematicamente emarginata sia umanamente sia professionalmente. Se la questione così posta riguardasse il momento a partire dal quale la [redacted] lavorò a tempo parziale, la stessa coinciderebbe con quella relativa al primo errore di fatto del quale si è già detto. Se invece, come pare, si estendesse all'omessa considerazione delle risultanze del testimoniale in ordine alla lamentata emarginazione, la stessa per un verso non sarebbe pertinente alla denunciata affermazione della Corte, che riguarda unicamente la convocazione alle riunioni, e per altro verso atterrebbe alla valutazione delle emergenze istruttorie, ossia investirebbe - inammissibilmente - il momento valutativo. Per questa parte la domanda non è pertanto ammissibile.

Miglior considerazione non merita il ricorso quanto all'affermato terzo errore di fatto: la Corte avrebbe, ad avviso della ricorrente, travisato i fatti dichiarati dalla [redacted] a proposito delle conseguenze e dei devianti comportamenti del dirigente. In questo caso ciò che la Corte avrebbe travisato non è in realtà un fatto specifico, ma il senso delle deduzioni della parte, tanto che la stessa ricorrente afferma "Alla circostanza devoluta dalla

ricorrente ha attribuito l'unico corretto significato il primo Giudice... L'eventuale errore riguarda dunque essenzialmente il momento valutativo (peraltro anche in questo caso di un dato processuale, e non di un fatto occorso nel rapporto di lavoro oggetto di causa) e la doglianza è dunque inammissibile.

Turnando all'unico aspetto in ordine al quale il ricorso può essere esaminato, ossia l'errore relativo al tempo lavorativo della nel periodo giugno 2003 - gennaio 2004, esso non è sufficiente a condurre alla revocazione della sentenza. La considerazione di tale tempo lavorativo costituiva infatti solo uno dei presupposti logico-giuridici della decisione oggetto di esame, la quale era fondata anche su altro: il fatto che il datore di lavoro aveva proceduto - mentre la lavoratrice era in astensione per maternità - ad una riorganizzazione interna, correlata ad un mutamento delle attività svolte, che aveva "inlaccato quelle mansioni della , quali erano prima del congedo per maternità"; il fatto che il primo giudice non aveva effettuato la comparazione fra le nuove mansioni e quelle svolte prima del congedo per maternità, il rilievo che il lamentato demansionamento "pare decisamente smentito dal contenuto della stessa delibera" (ossia di quella adottata dal datore di lavoro nel dicembre 2004). L'insieme di questi elementi era di per sé sufficiente per giungere alla decisione adottata dalla Corte, il che val quanto dire che l'errore è caduto su di un fatto non decisivo. Per questo residuo profilo la domanda di revocazione, pur ammissibile, è pertanto infondata e va quindi respinta. L'onere delle spese segue la soccombenza.

P. Q. M.

la Corte d'Appello

dichiarata parzialmente ammissibile la domanda di revocazione della sentenza n. 151/12 di questa Corte, respinge tale domanda. Condanna l a rifondere al resistente le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre IVA e CAP come per legge.

Perugia, li 6.3.2013

Il Presidente

Dr. Silvio Magrini Alunno

Il Cancelliere Est
Dr. Alberto Santoro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 24/6/13

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dall'Ass. ... Giordano

3

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dall'Ass. ... Giordano

